

N. 763

## **DISEGNO DI LEGGE**

d'iniziativa dei senatori MURELLI, BERGESIO, BIZZOTTO, GARAVAGLIA, PIROVANO, POTENTI, PUCCIARELLI e SPELGATTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GIUGNO 2023

Modifica alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di corresponsione della retribuzione su conto corrente intestato al lavoratore

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Senatori. – L'articolo 1. Onorevoli commi 910 e 911, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018, ha introdotto delle importanti innovazioni in tema di corresponsione dei trattamenti retributivi ai lavoratori. In base a tali disposizioni, a decorrere dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti non possono più corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, quale che sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato, e sono pertanto obbligati a utilizzare pagamenti tracciati. Più in dettaglio, ai sensi del comma 910 la retribuzione deve essere corrisposta attraverso una banca o un ufficio postale, per mezzo di: bonifico su conto identificato con relativo codice IBAN; altro strumento di pagamento elettronico; pagamento in contanti presso uno sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o ad un suo delegato, in caso di comprovato impedimento.

Se tali innovazioni sono funzionali ad evitare irregolarità nei rapporti di lavoro subordinato o parasubordinato, nondimeno esse non assicurano che le retribuzioni vengano erogate direttamente al lavoratore. Il citato comma 910 prevede infatti che la retribuzione debba essere corrisposta attraverso bonifico su conto corrente identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore: non è dunque necessario che il lavoratore stesso sia intestatario del conto corrente, sebbene ciò accada nella stragrande maggioranza dei casi. La conseguenza di quanto detto è che la disposizione, così come strutturata, non

consente di contrastare alcuni fenomeni inquadrabili, nel loro complesso, nel cosiddetto *gender gap* finanziario, espressione con cui ci si riferisce ad atti o attività che tendano a privare la vittima – solitamente di sesso femminile – della propria indipendenza economica o della partecipazione alla gestione delle finanze domestiche familiari.

Le donne non soltanto lavorano mediamente meno degli uomini, il che non consente loro di essere autonome dal punto di vista economico e finanziario, ma anche se hanno un'attività professionale non sempre sono messe nelle condizioni di gestire il loro reddito. Si stima infatti che il 30 per cento delle donne non abbia un proprio conto corrente, mentre in alcuni casi esse – ancorché lavoratrici e titolari di un proprio reddito – hanno un conto corrente cointestato con il marito o il compagno, il che si traduce talvolta nella totale assenza di autonomia finanziaria.

Il tema dell'educazione finanziaria, più in generale, è di grande rilievo. Secondo il recente Rapporto 2022 sulle scelte di investimento delle famiglie italiane, pubblicato dalla Consob, l'autorità di vigilanza dei mercati finanziari, e realizzato sulla base di un'indagine sull'approccio alla finanza e agli investimenti delle famiglie italiane somministrata da GfK Italia ad un campione di individui rappresentativi della popolazione degli investitori italiani, in Italia le conoscenze finanziarie di base non sono ancora sufficientemente diffuse. Nel corso dell'indagine è stato somministrato un test con riferimento a cinque nozioni fondamentali quali relazione rischio-rendimento, tasso di interesse composto, inflazione, mutuo, diversificazione del rischio. Solo un terzo degli in-

## XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tervistati sembra conoscere tutte le nozioni considerate, a fronte di una quota di risposte corrette pari in media al 63 per cento.

Sebbene in lieve crescita rispetto al passato, le conoscenze finanziarie non sono ancora sufficientemente diffuse, come denota il fatto che molti italiani ignorano sia i concetti di base (ad esempio, la nozione di diversificazione degli investimenti) sia i principali strumenti finanziari (conto corrente, azioni, obbligazioni e fondi comuni di investimento) e non hanno dimestichezza con il concetto del rischio finanziario.

In tema di differenza di genere, il Rapporto evidenzia come le carenze di educazione finanziaria siano ancora più evidenti se ci si rivolge alle donne. Dalle analisi svolte si riscontra, in particolare, che taluni tratti comportamentali sono più frequenti nel sotto-campione femminile, quali l'avversione al rischio, l'avversione alle perdite e la tendenza a sottostimare le proprie conoscenze e competenze. Le donne si connotano anche per minori conoscenze in materia di prodotti finanziari, sostenibilità e servizi di investimento digitalizzati. Nelle scelte di investimento, infine, esse ricorrono più di frequente al supporto del consulente e mostrano un interesse meno diffuso verso la finanza digitalizzata. In termini generali, la ricerca evidenzia come le donne tendano mediamente ad avere meno consapevolezza in materia di prodotti finanziari, sostenibilità e servizi di investimento digitalizzati.

Le scarse conoscenze in campo finanziario delle donne sono uno dei tratti più caratteristici del *gender gap* finanziario. Diversi studi hanno evidenziato come in Italia l'alfabetizzazione finanziaria sia molto carente, soprattutto tra i giovani e tra le donne. Secondo una ricerca OCSE del 2020, infatti, l'Italia si colloca in fondo alla classifica europea degli alfabetizzati finanziari, occupando la venticinquesima posizione e trovandosi davanti alla sola Malta. Una seconda indagine sull'alfabetizzazione e le

competenze finanziarie degli italiani, condotta dalla Banca d'Italia nel gennaio-febbraio 2020, ha confermato la posizione di ritardo dell'Italia nei confronti degli altri Paesi, nonostante un miglioramento delle conoscenze finanziarie rispetto al 2017. L'indagine conferma che il tasso di alfabetizzazione finanziaria delle donne è mediamente minore rispetto a quello degli uomini e che le donne tendono a sottostimare maggiormente le proprie conoscenze rispetto agli uomini: un terzo di esse ritiene di possedere un livello di conoscenza più basso della media nonostante il loro punteggio risulti superiore; tra gli uomini la quota è 26 per cento.

Un primo passo per contrastare il fenomeno del gender gap finanziario consiste pertanto nell'investire sull'educazione finanziaria dei cittadini. La stessa OCSE, a tal proposito, ha definito l'educazione finanziaria come il processo mediante il quale i consumatori e gli investitori migliorano le proprie competenze e conoscenze su prodotti, concetti e rischi in campo finanziario e sviluppano abilità e fiducia nei propri mezzi, necessarie ad acquisire maggiore consapevolezza delle opportunità e dei rischi finanziari, a fare scelte informate, a sapere dove rivolgersi per assistenza e a prendere altre iniziative efficaci per migliorare il loro benessere finanziario. L'educazione finanziaria è pertanto una competenza di base per potersi orientare nelle scelte finanziarie, anche le più semplici, che si ritiene di assumere nella vita. Ne consegue che investire in alfabetizzazione finanziaria è un'indispensabile misura di cittadinanza attiva e tale obiettivo può essere perseguito attraverso l'insegnamento dell'educazione finanziaria all'interno dei programmi didattici delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. Sul punto, si rinvia in particolare al disegno di legge atto Senato n. 421, recante introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione finanziaria, comuniXIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cato alla Presidenza del Senato della Repubblica in data 19 dicembre 2022.

Un secondo passo per contrastare il *gender gap* finanziario consiste nel prevedere che i trattamenti retributivi debbano essere corrisposti obbligatoriamente attraverso un conto corrente intestato al lavoratore, escludendo pertanto l'utilizzo dei conti cointestati con altri soggetti, previsti ai sensi dell'articolo 1854 del codice civile, i quali non assicurano che il lavoratore – e, in modo particolare, la lavoratrice – sia effettivamente destinatario dei medesimi trattamenti. Ciò assicurerebbe alle donne lavoratrici di essere effettivamente titolari del proprio reddito e

di poterlo gestire senza ricevere indebite intromissioni da parte dei rispettivi mariti o compagni.

Il presente disegno di legge si compone di un unico articolo, il quale apporta una modifica all'articolo 1, comma 910, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al fine di prevedere espressamente che i datori di lavoro o committenti siano obbligati a corrispondere la retribuzione, qualora sia utilizzato lo strumento del conto corrente, su un conto intestato al lavoratore, ad esclusione dei conti cointestati con altri soggetti ai sensi dell'articolo 1854 del codice civile.

XIX LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## **DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

- 1. All'articolo 1, comma 910, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:
- « *a*) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN intestato al lavoratore, ad esclusione dei conti cointestati con altri soggetti ai sensi dell'articolo 1854 del codice civile ».